

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Assessorato all'Urbanistica



*Regolamento comunale per la collocazione
di mezzi pubblicitari*

novembre 2014

Governo del territorio

**Regolamento approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 00 del 00/00/0000**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento disciplinano, in particolare, le preinsegne, i cartelli pubblicitari e gli impianti di pubblicità o propaganda, così come definiti e classificati all'articolo 47 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, con riguardo alle esigenze di tutela degli interessi della comunità, dello sviluppo economico, nonché della tutela ambientale, storico-architettonica, paesaggistica del territorio comunale e di sicurezza per la circolazione ed il traffico.
2. Quando non espressamente richiamate dal presente regolamento, per gli altri mezzi pubblicitari continuano ad applicarsi le norme contenute nel D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 s.m.i. e nel Regolamento d'Attuazione.
3. Sono sempre fatte salve le valutazioni discrezionali dei successivi articoli 12 e 13.

Articolo 2 - Nozione di centro abitato

1. La nozione di centro abitato è fornita dall'art. 3 del D.Lgs 285/92. Per l'individuazione e la delimitazione dei centri abitati esistenti nel territorio comunale si fa riferimento alle cartografie C6 "Fasce di rispetto e di tutela" facenti parte del Regolamento Urbanistico vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.06.2011 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 34 del 24.08.2011.
2. I perimetri dei centri abitati e del centro storico di Campiglia M.ma sono rappresentati nell'allegato A del presente Regolamento.

Articolo 3 – Divieti e osservanze

1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, è vietato collocare impianti che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione determinino:
 - a) confusione con la segnaletica stradale;
 - b) difficoltà di comprensione o riduzione della visibilità o efficacia della medesima segnaletica;
 - c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - d) barriere architettoniche o comunque impedimento per la circolazione dei disabili.
2. Il posizionamento è altresì vietato nei seguenti punti:
 - a) lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - c) sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m. 4,00 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata;
 - d) in corrispondenza delle intersezioni;
 - e) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del D.Lgs 285/92 e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- f) sui ponti e sottoponti;
- g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- h) sui cavalcavia, i sottopassi e loro rampe;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione. Questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali interne ai centri abitati a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- k) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, di parchi o aree naturali e/o protette.

3. Il posizionamento deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quanto altro destinato alla pubblica visibilità.

4. La collocazione non deve ostacolare in alcun modo la libera circolazione di pedoni e ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati.

5. Così come disposto dal documento 8B "Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)" allegato al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, recente adottato dalla Regione Toscana, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio *"non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche"*.

Articolo 4 – Viabilità esclusa

1. Ai fini di tutela paesaggistica, ambientale e per motivi di decoro visivo, la collocazione di insegne e altri mezzi pubblicitari è esclusa lungo la seguente viabilità (allegato B):

- a) strada comunale Campiglia - Venturina Terme;
- b) strada comunale Campiglia – Cafaggio;
- c) strada comunale di Citerna;
- d) strada comunale "Viale delle Terme" (divieto lato monte);
- e) strada comunale Suveretana (divieto lato monte);
- f) via dell'Agricoltura (divieto lato centro commerciale);

2. Sulle strade sopra elencate è ammessa solo l'installazione di preinsegne di attività collocate sulle medesime strade escluse o su diramazioni di queste.

3. E' sempre ammessa l'installazione di segnali turistici e di territorio.

Articolo 5 – Caratteristiche

1. La collocazione degli impianti dedicati alla pubblicità deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. E' fatto salvo il rispetto di qualsiasi norma specifica e di settore.

2. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente

alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.

Articolo 6 – Preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare, dimensioni cm 100 x 20, generalmente con sfondo di colore bianco e scritte nere. Sono ammesse dimensioni e colori diversi in relazione a particolari esigenze funzionali e di inserimento nel contesto territoriale.
2. Le preinsegne devono essere installate nel raggio massimo di 2 km dall'attività di cui intendono facilitare il reperimento.
3. È ammesso un numero massimo di tre preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività per ciascun itinerario di avvicinamento alla stessa. Non è ammessa l'installazione di più di una preinsegna recante indicazioni inerenti una medesima attività per singola struttura.
4. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, e a condizione che le stesse abbiano dimensioni identiche. Tali preinsegne possono costituire oggetto di un'unica autorizzazione.
5. Le preinsegne devono essere raggruppate in un gruppo segnaletico unitario, all'interno del quale l'installazione deve rispettare i seguenti criteri:
 - a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni;
 - b) le frecce indicanti diritto devono essere poste al di sopra delle altre. Qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
 - c) le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto le frecce diritto e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti destra;
 - d) qualora per una stessa struttura di sostegno siano collocate meno di sei preinsegne, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere verso il basso.
6. All'interno dei centri abitati, ad eccezione del Centro Storico del Capoluogo dove si applicano le disposizioni speciali, devono essere obbligatoriamente utilizzati sostegni a portale bipalo o portale monopalo, in acciaio zincato verniciato RAL 7021, come da schema grafico, allegato C.
7. L'Amministrazione Comunale conserva la facoltà insindacabile di prescrivere, caso per caso, la tipologia del sostegno delle preinsegne.
8. Gli ambiti industriali, artigianali e commerciali di Campo alla Croce e La Monaca rappresentano zone di attività concentrate. L'installazione di preinsegne potrà avvenire all'interno delle stesse zone e nella relativa viabilità di avvicinamento, sempre fatte salve le indicazioni di esclusione del precedente articolo 4. Il perimetro delle zone di attività concentrate e della relativa viabilità di avvicinamento è indicata in apposito allegato grafico (allegato D).
9. Ai fini del riordino della segnaletica esistente, l'Amministrazione Comunale potrà condizionare l'installazione di nuove preinsegne alla normalizzazione di impianti esistenti, che avverrà a cura e spese del richiedente. Il nuovo gruppo segnaletico dovrà avere preinsegne di identiche dimensioni e tipologia, indipendentemente da quanto esistente e dai rapporti commerciali in essere o nascenti tra i soggetti privati interessati.
10. Chiunque abbia richiesto o richieda l'installazione di una struttura di sostegno non potrà impedire l'installazione di ulteriori preinsegne sulla medesima struttura, fatti salvi i diritti commerciali di appoggio. L'impossibilità di addivenire ad accordi commerciali fra terzi non è motivo di retrocessione delle prescrizioni comunali di concentrazione delle preinsegne.

11. Qualora l'installazione di preinsegne avvenisse su impulso dell'Amministrazione Comunale mediante affidamento del servizio a ditta specializzata, l'impianto rimarrà di proprietà pubblica.

Articolo 7 – Cartelli e impianti di pubblicità

1. La collocazione dei cartelli e degli impianti di pubblicità deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli impianti devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada.
5. I cartelli e gli impianti hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
6. La collocazione può avvenire solo con struttura propria (cartello isolato); la sua dimensione non può superare la superficie di mq 6,00 se posto all'esterno del centro abitato.

Articolo 8 - Elementi pubblicitari di grande formato

1. Gli impianti pubblicitari di grande formato, ovvero con una superficie per facciata superiore a mq. 6.00, sono ammessi limitatamente in piazzali e parcheggi, in zone destinate ad insediamenti commerciali e produttivi, in adiacenza ai grandi centri di attrazione e divertimento, sulle pareti cieche di edifici, sulle recinzioni di tipo chiuso e sui ponteggi di cantiere.

Articolo 9 – Insegne di esercizio

1. Si definisce “insegna d'esercizio” la scritta, il simbolo o similari, relativi al nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Per “pertinenze” si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. Per le loro caratteristiche e collocazioni sono denominate:
- a) insegna frontale, se in aderenza al fabbricato;
 - b) insegna a bandiera, se in aggetto da una costruzione;
 - c) insegna su palina, se posta su supporto proprio;
 - d) insegna a totem, se sviluppata da terra;

- e) insegna su tetto;
- f) insegna su pensilina o parte strutturale aggettante;
- 2. Le insegne di qualsiasi tipo devono essere poste in modo da rispettare le regole della composizione architettonica dell'edificio, quali la simmetria, gli allineamenti orizzontali ed i riferimenti verticali delle porte e finestre, la presenza di aggetti, di rivestimenti ceramici o decori.
- 3. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, anche realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- 4. Ogni testo contenuto nelle insegne di esercizio deve essere scritto in lingua italiana. O ogni testo scritto in lingua straniera deve essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana, da riportare con dimensioni non inferiori a quelle del testo straniero.

Articolo 10 – Striscioni, locandine e standardi

- 1. Si definisce «striscione, locandina e standardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Articolo 11 – Centro Storico, beni e aree tutelate

- 1. Per quanto già non disciplinato dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, che continua a prevalere sul presente regolamento, all'interno del Centro Storico di Campiglia M.ma, sui beni e sulle aree vincolate, si applicano le disposizioni del presente articolo.
- 2. In adiacenza alle mura perimetrali e agli edifici di coronamento del nucleo antico, è consentita solo l'installazione di preinsegne commerciali, con struttura di supporto da arredo urbano indicata dal Comune.
- 3. E' altresì sempre consentita l'installazione di segnali turistici e di territorio.
- 4. L'Amministrazione Comunale si fa carico del riordino della segnaletica stradale, turistica e di territorio nonché delle preinsegne esistenti. Successivamente al riordino della segnaletica esistente, chiunque abbia la necessità di installare una preinsegna commerciale potrà chiedere al Comune il diritto d'appoggio, previo pagamento di un corrispettivo che sarà stabilito con apposito atto gestionale.

Articolo 12 – Valutazione tecnica discrezionale

- 1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di derogare, quando espressamente previsto, l'applicazione dei divieti contenuti nel D.Lgs n. 285/1992 e nel D.P.R. n. 495/1992.
- 2. Per evitare generalizzazioni non attinenti alle diverse realtà del territorio comunale, all'interno del centro abitato l'Amministrazione valuterà, di volta in volta, la posizione, la dimensione, la caratteristica, la distanza più appropriate e idonee in relazione al contesto urbano di riferimento, alla sicurezza stradale e del pedone, all'inquinamento visivo.
- 3. Fatte salve le valutazioni discrezionali del comma precedente, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento comunale continuano ad applicarsi le norme del Codice della Strada e del suo regolamento d'esecuzione.

4. È vietata l'installazione di impianti privi di messaggio pubblicitario nonché gli impianti che riportano la dicitura "spazio pubblicitario disponibile", o equivalente.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 13 – Quadro giuridico di riferimento

1. Qualsiasi installazione d'insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, è soggetta al preventivo rilascio di un titolo abilitativo, dovendosi pienamente esplicitare da parte dell'Amministrazione un'attività valutativa secondo canoni di discrezionalità tecnica.
2. La rilevanza di tale attività valutativa è data dall'inammissibilità giuridica del silenzio assenso poiché l'installazione di impianti pubblicitari è da ritenere attività sottratta alla disciplina liberistica di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'attività valutativa discrezionale da parte dell'Amministrazione si esercita anche per l'installazione di impianti pubblicitari su aree private.

Articolo 14 - Competenze

1. All'interno dei centri abitati, la collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta all'autorizzazione del Comune, previo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario quando diverso dal Comune. All'interno dei centri abitati l'installazione di insegne di esercizio è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per il tramite SUAP, mentre la collocazione di striscioni, stendardi e locandine è soggetta a semplice richiesta da presentare agli uffici del Comando di Polizia Municipale.
2. Fuori dai centri abitati, la domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ente proprietario della strada.
3. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs n. 285/1992 e la loro collocazione viene autorizzata da RFI previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'autorizzazione all'installazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare leggi, regolamenti e ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
5. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un'insegna, un cartello o un altro mezzo pubblicitario, ovvero intenda aggiungere una o più preinsegne su un sostegno già autorizzato, deve farne richiesta in carta semplice all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
6. Per variazione di messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna variazione della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).

Articolo 15 – Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari è subordinata alla presentazione all'ufficio SUAP comunale di apposita domanda.

2. Qualora il mezzo pubblicitario ricada in ambito di vincolo paesaggistico di cui alla D. Lgs. 42/2004 deve essere richiesta la preventiva Autorizzazione Paesaggistica.
3. Le richieste devono essere redatte su appositi modelli reperibili sul sito del Comune nel PORTALE DELLA TRASPARENZA alla sezione MODULISTICA e complete di tutta la documentazione indicata.

Articolo 16 – Rinnovo

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto da rinnovare e che non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario.
2. La domanda di rinnovo deve essere redatta su apposito modello reperibile sul sito del Comune nel PORTALE DELLA TRASPARENZA alla sezione MODULISTICA e completo di tutta la documentazione indicata.
4. Il rilascio di rinnovo può essere negato a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o tutela della sicurezza stradale, per modifiche all'assetto viario ovvero per modifiche al quadro normativo comunale.
5. L'Autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o tutela della sicurezza stradale, senza indennizzo alcuno.

Articolo 17 – SCIA

1. All'interno dei centri abitati, l'installazione di insegne di esercizio, così come definite all'articolo 47 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dall'art. 9 del presente regolamento, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
2. Qualora il mezzo pubblicitario ricada in ambito di vincolo paesaggistico di cui alla D. Lgs. 42/2004 deve essere richiesta la preventiva Autorizzazione Paesaggistica.
3. La Scia e le richieste di cui sopra devono essere redatte su appositi modelli reperibili sul sito del Comune nel PORTALE DELLA TRASPARENZA alla sezione MODULISTICA e complete di tutta la documentazione indicata.

Articolo 18 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e i segnali ha validità per un periodo di tre anni.
2. In caso di cessata attività, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione a propria cura e spese del mezzo pubblicitario e segnali installati nel territorio, nonché provvedere sempre a propria cura e spese a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività. In caso di inadempienza, provvederà l'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Articolo 19 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e dei segnali nonché delle loro strutture di sostegno (tale ultimo obbligo si intende esteso in solido a tutti i titolari di autorizzazioni di mezzi pubblicitari e segnali plurimi installati su di un unico sostegno);
 - b) effettuare a proprie cura e spese tutti gli interventi necessari alla loro manutenzione e buon mantenimento, anche a seguito di danneggiamenti per sinistri stradali;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art. 405 comma 1 del D.P.R. 495/92, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere a propria cura e spese alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
2. Su ogni mezzo pubblicitario e segnali autorizzati dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica identificativa posta in posizione facilmente visibile sulla quale siano riportati con caratteri incisi il soggetto titolare e gli estremi dell'autorizzazione.
3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

CAPO III

VIGILANZA, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Articolo 20 – Vigilanza

1. Il Comune vigila a mezzo della Polizia Municipale e degli addetti ai servizi comunali esterni, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle insegne di esercizio, dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e dei segnali autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Articolo 21 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e segnali senza aver provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del D.Lgs 285/92 e a quelle previste dal D.Lgs 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 22 - Rimozione

1. I mezzi pubblicitari e i segnali installati privi di autorizzazione efficace saranno ritenuti abusivi e pertanto sanzionati ai termini delle vigenti disposizioni di legge. Sono da ritenersi parimenti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione, nonché quelli esposti fuori dagli spazi consentiti o collocati su alberi, siepi, strutture di arredo urbano e/o verde pubblico, o ancora posizionati su manufatti installati lungo le strade del territorio comunale.
2. I mezzi pubblicitari e i segnali privi di autorizzazione saranno rimossi dal Comune.

Articolo 23 - Norma transitoria

1. Le presenti norme si applicano a tutte le nuove installazioni pubblicitarie disciplinate dal presente regolamento.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.


Articolo 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico del Comune dell'atto di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato si rinvia alla normativa generale.



Perimetro centro abitato di Venturina Terme



Perimetro centro abitato di Cafaggio




Perimetro centro abitato di Lumiere e Campalto




Allegato B


Viabilità esclusa



Allegato C



PORTALE MONOPALO



Struttura portante costituita da un tubolare in ferro $\text{O } 100 \times 3 \text{ mm}$ nella parte inferiore e un tubolare $\text{O } 60 \times 3 \text{ mm}$ nella parte superiore dove vengono ancorate le frecce.

La struttura portante deve essere sottoposta ai seguenti trattamenti: sabbiatura; metallizzazione a zinco; antiruggine a base di fosfati di zinco; verniciatura a spruzzo di colore RAL 7021.

Plance per frecce indicatrici realizzate in alluminio 25/10 pressofornato, elettrocolorato.

La stampa viene eseguita con processo serigrafico, con applicazione di pellicola rifrangente di classe 1 garantita almeno 7 anni come previsto dal Nuovo Codice della Strada.

